

LE INDENNITA' DOVUTE PER AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIG ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO FIS / CIG IN DEROGA)

Per un lavoratore a tempo pieno contrattuale, l'indennità per cassa integrazione ordinaria/ fondo integrazione salariale / cassa integrazione in deroga (in breve CIG) corrisponde, per un mese intero di sospensione a zero ore, all' 80% della retribuzione comprensiva del rateo 13ma e 14ma (retribuzione annua (RAL) diviso 12, ma con i limiti di seguito evidenziati

- a) Se la RAL/12 è inferiore a 2159,48 lordi (quindi con una RAL non superiore a circa 26.000 annui) il valore mensile si ferma al massimale di 998,18 euro lordi
- b) Se la RAL/12 è superiore a 2159,48, il valore massimo diventa 1199,72

Sui predetti valori è applicata una ritenuta previdenziale ridotta, pari al 5,84%, e sul residuo sono dovute le imposte.

Nel caso la sospensione non sia completa nel mese, l'indennità CIG è pari al mensile diviso le ore "lavorative" del mese moltiplicato per le ore di riduzione. Quindi il valore orario della CIG sarà variabile di mese in mese (mensile diviso 160 / 168 ecc.) mediamente quindi 173 (per orario a 40 ore)

L'ANTICIPO AZIENDA

Salvo che per i lavoratori pagati ad ora (operai edili o artigiani) le assenze per CIG vengono indicate nel LUL con una trattenuta corrispondente alla retribuzione oraria contrattuale per le ore di assenza, che diminuisce il lordo, e con l'inserimento delle ore di assenza per il valore orario determinato come al punto precedente (valore mensile CIG diviso ore lavorative del mese). La somma complessiva è sottoposta a imposte. Indicativamente, un mese a zero ore primo tetto corrisponde a lordo 998,18, netto 940,18 se comprensivo di bonus 80 euro, 860 senza bonus. Con il secondo tetto 1199,72 lordo, netto 1066,80 con bonus, 986 senza bonus. Il bonus spetta integralmente con un reddito "fiscale" annuo (la RAL meno le trattenute INPS) fino a 24600. La procedura paghe determina mensilmente il presunto fiscale annuo mese per mese ai fini della corresponsione del bonus (quindi la riduzione dell'imponibile fiscale per i lavoratori con reddito a cavallo del limite di 24600 – circa 27300 ral – potrebbe dare luogo a una erogazione bonus, poi conguagliata a fine anno)

IL PAGAMENTO DIRETTO INPS

In questa ipotesi (obbligatoria in caso di CIG in deroga, negli altri casi sulla base di quanto convenuto in sede sindacale) le predette somme vengono erogate direttamente dall'INPS, previa richiesta dell'azienda tramite lo studio con modello SR41 nel quale indichiamo l'IBAN del lavoratore e le ore di assenza del mese. L'INPS liquida al netto dell'aliquota scaglione corrispondente (23%) e delle addizionali (per TS/FVG) 2,03%. A fine anno il lavoratore dovrà ricordarsi scaricare la CU dell'INPS e fare il modello 730 o Unico per la sommatoria dei redditi.

LA MATURAZIONE DEI RATEI

La maturazione del rateo TFR resta integrale per tutto il periodo di CIG, compreso quindi anche per le ore di assenza.

La maturazione di ferie, permessi, 13ma e 14ma di norma viene riproporzionata in base alle ore di assenza (per cui con assenza 100% la maturazione è zero, con assenza per 40 ore di CIG su 160 lavorative, è pari al 25% del rateo mensile) salvo diversa pattuizione in sede sindacale (per cui si usa il principio + / - 15 giorni, oppure si mantiene la maturazione integrale). Sulla tredicesima la riduzione avverrà con trattenuta corrispondente alle ore non lavorate per CIG, al momento della maturazione (per cui se maturazione mensile

è $173/12 = 14,42$ ore al mese di 13ma, la riduzione è di 14,42 per un mese intero, 3,605 ore per 40/160 come sopra indicato ecc.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE / DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Durante il periodo di CIG maturano detrazioni fiscali, comprese quelle per familiari a carico, e integralmente l'ANF. In caso di pagamento diretto dall'INPS per sospensione a zero ore, l'ANF viene erogato direttamente dall'INPS.

LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

L'azienda paga i contributi solo sulla retribuzione per le ore effettivamente lavorate e retribuite a carico azienda, quindi in caso di assenza a zero ore non ci sono oneri contributivi, e in caso di riduzioni non sono dovuti contributi a carico azienda sulle somme a carico dell'INPS.

I contributi sono accreditati figurativamente ai fini pensione al lavoratore, sulla base della retribuzione integrale media cui avrebbe diritto se avesse lavorato.

LA RIPRESA TEMPORANEA DEL LAVORO

Durante il periodo di CIG è sempre possibile la ripresa parziale o totale del lavoro, ovvero l'utilizzo di ferie e permessi, con decorrenza della relativa retribuzione. Le modalità di richiamo al lavoro e i tempi di preavviso sono concordati anche in sede sindacale o come regolamento aziendale o individuale. In tal caso nel consuntivo mensile l'utilizzo della CIG verrà richiesto all'INPS nella misura effettiva e non nella misura teorica concessa.